

1

TRIBUNALE DI VENEZIA
SENT. N. 643/13 DI LAVORO
R. Gen. 1478/12
Rep. _____
Cron. 3878



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 12/6/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1478/12 RG avente ad oggetto: " opposizione d.i. n. 310/12 - RG 743/12 "

TRA

FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A. in persona del legale rappresentato pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati Ferdinando T. Trivellato e Stefania Trivellato presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

- ricorrente/oppONENTE

E

– rappresentato e difeso dagli Avvocati Valeriano Drago e Giuseppe Barranca presso il cui studio è elettivamente domiciliato,

- resistente/oppOSTO

IN FATTO E IN DIRITTO

Letta il ricorso depositato in data 28/6/2012 con il quale FINCANTIERI propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra in epigrafe indicato chiedendone la revoca previa autorizzazione alla chiamata in causa della ROCK S.r.l.;

Letta la memoria depositata in data 2/10/2012 con la quale il lavoratore opposto contestando in punto di diritto quanto dedotto dalla società opponente e ribadendo la fondatezza della propria pretesa chiede il rigetto della domanda proposta da FINCANTIERI;

rilevato che ROCK pur ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia, che con sentenza del Tribunale di Venezia del 25/1/2013 la stessa società è stata dichiarata fallita, che con le note conclusive Fincantieri ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso omessa la parte relativa a ROCK e che tale dichiarazione deve essere interpretata come rinuncia agli atti, che

– pertanto all'udienza odierna è stata dichiarata la estinzione del processo quanto alla posizione ROCK – Fincantieri;

letti i documenti allegati ai rispettivi atti introduttivi e quelli prodotti e acquisiti nel corso del giudizio; lette le note conclusive depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori delle parti all'udienza di discussione del 5/6/2013, la causa viene decisa all'udienza odierna come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte:

L'opposizione non è fondata

Si osserva invero quanto segue:

- con il ricorso monitorio il lavoratore ha agito nei confronti di Fincantieri ai sensi dell'art. 29 d.lvo 276/2003 e dell'art. 1676 c.c. per il pagamento dell'importo di € 1073,00 oltre accessori relativamente allo stipendio di febbraio 2007, credito che risultava dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 d.lvo 124/2004 del 8/8/2011 che con decreto del Direttore della DTL di Venezia del 18/10/2011 aveva acquisito valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo;
- seppur tale documento ben costituisce prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.p. trattandosi di atto formato da pubblici ufficiali nell'ambito delle loro funzioni ed atteso il vincolo di solidarietà che lega Fincantieri alla ditta ROCK, tuttavia una volta contestato da parte di Fincantieri la fondatezza della pretesa del lavoratore quest'ultimo dovrà provare nell'ambito del procedimento di opposizione con i mezzi ordinari la sussistenza del proprio credito, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale, nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (vd. tra le altre Cass. n. 16199 del 25/07/2011);
- ciò posto, deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto subordinato tra il lavoratore e ROCK come emerge dal verbale del verbale unico di accertamento e notificazione n. 076-054/27/2011 del 8/8/2011 da cui risulta che SALAHUR BAHADUR è stato assunto il 30/9/2004 e ha cessato l'attività il 15/2/2007 quale apprendista carpentiere, che nella busta paga del febbraio 2007 doveva ricevere € 1946,00 ed aveva invece ricevuto € 873 con una differenza di € 1.073,00 e dalla annotazione di PG 30/6/2009 (n. 86/2009 prot. Ilo) sulla cui scorta e sulla documentazione allegata è stato redatto il verbale unico (trattasi di documentazione di cui è stata disposta l'acquisizione, non pervenuta in questo fascicolo ma agli atti dell'ufficio nelle altre cause tra Rocx – lavoratori e Fincantieri e ben conosciuta dalla odierna convenuta); dalla predetta documentazione risulta altresì che l'odierno opposto è stato poi assunto da Eurotecnica società legata alla ROCK e che le due società erano solite scambiarsi i lavoratori;

- deve altresì ritenersi padiglio che tra ROCX S.r.l. e Fincantieri all'epoca per cui è causa era in corso un contratto di appalto;
- più precisamente tra ROCX S.r.l. e Fincantieri è stato concluso in data 29/9/2004 un contratto normativo a tempo indeterminato - n. CN/32650 - CR - AD con il quale le parti hanno inteso regolare preventivamente i loro futuri rapporti di fornitura e di appalto di opere e/o servizi (Lavori) << se ed in quanto i singoli contratti ad esso relativi, abbiano perfezionarsi. ... Il ...contratto normativo costituirà parte integrante degli ordinativi concernenti i lavori e, di conseguenza, le parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina prevista dallo stesso;
- Fincantieri ha poi provato - producendo i relativi ordini e verbali di consegna navi - che alla data del febbraio 2007 gli appalti in essere erano quelli relativi alla unità n. 6149 (Eurodam) consegnata il 16/6/2008; che le altre due unità navali per le quali sono stati conferiti appalti nel corso del 2007, anche successivamente al febbraio 2007, nn. 6155 e 6164 sono state consegnate all'armatore il 30/4/2009 e il 29/1/2010; in ordine alla nave 6127 (Queen Victoria) che Fincantieri deduce essere stata in lavorazione alla data di febbraio 2007 la stessa risulta essere stata consegnata il 30/11/2007;
- orbene l'art. 29 cit. prevede una ipotesi di responsabilità solidale tra il datore di lavoro e tutti gli appaltanti per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti al lavoratore, in particolare la norma prevede che <<in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in saldo con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti>> (formulazione in vigore dal 1/1/2007 al 6/4/2012);
- il termine - da interpretarsi come termine di decadenza conforme alla interpretazione affermatasi nella vigenza della previgente disciplina di cui alla l. 1369/60 - deve ad avviso di questo giudice essere fatto decorrere dalla consegna della nave all'armatore, quale termine certo di cessazione dell'appalto tra ROCX e Fincantieri;
- infatti, se è pur vero che verosimilmente i lavori di carpenteria commissionati alla ROCX vengono eseguiti in ogni singola nave in epoca anteriore alla completa ultimazione della stessa, tuttavia non vi è da escludere che l'impresa datrice di lavoro sia chiamata a degli aggiustamenti anche in prossimità della sua consegna;
- in ogni caso in base al contratto normativo <<i lavori si considerano completati solo successivamente alla presentazione del documento "stato finale dei lavori" da parte del fornitore, alla convalida del competente ente di stabilimento attestante l'integrale completamento dei lavori ed alla piena accertazione degli stessi da parte di Fincantieri e, quando richiesto, da parte dell'Ente e/o Registro di Classifica e della Società

armatrice >> (vd. art. 17.6) non avendo Fincantieri prodotto i documenti citati dalla clausola contrattuale non vi è prova alcuna di quando siano stati effettivamente ultimati i singoli lavori;

- vi è poi da sottolineare che dal contratto normativo emerge che ogni singolo contratto è relativo ad un ordinativo (vd. clausola 2.1 e 2.2) e dalla documentazione prodotta da Fincantieri emerge tuttavia che gli ordinativi sono molteplici, si susseguono di pochi giorni l'uno all'altro e concernono singole parti, così per esempio non tutto lo scafo ma singole lavorazioni quali " tracciatura e taglio profili del lotto T88 per un totale di n. 752 pezzi finiti e un peso di 10 ton. ... taglio lamiere del lotto T88 per un totale di mt. 1643 e un peso complessivo di semilavorati di 36 ton. ... (vd. ordine D0491N031 del 7/2/2007), " attività di carpenteria, saldatura e molatura n. 16 parti di livello "G" in area 5 di PRF..." (vd. ordine D0491R089 del 8/2/2007) tracciatura e taglio profili dei lotti P84 – P85 per un totale di 892 pezzi finiti e un peso complessivo di 18 ton.taglio lamiere dei lotti P84 – P85 per un totale di mt. 3285 e un peso complessivo di semilavorati di 53 ton. ..." (ordine D0491N032 del 14/2/2007) e così via (vd. doc. 2 Fincantieri e produzione successiva);
- ora ritenere che il termine di due anni debba decorrere dalla ultimazione dei lavori inseriti in ogni singolo ordine rende impossibile al lavoratore – che non ha la disponibilità di detti ordini ove peraltro solo nel mese di febbraio 2007 si contano 10 ordini e quindi 10 contratti di appalto - conoscere il dies a quo del termine di decadenza, mentre dall'altra parte Fincantieri dovrebbe dare la prova del termine preciso di ultimazione di ogni singolo ordine;
- pertanto, si ribadisce, deve ritenersi che il termine decadenziale decorra dalla data di consegna della nave per la realizzazione della quale è stata resa la prestazione lavorativa oggetto di causa, in quanto unico termine certo di cessazione degli appalti in cui il lavoratore è stato impegnato;
- deve pertanto dichiararsi il ricorrente decaduto dall'azione ex art. 29 d.lvo 276/03 nei confronti di Fincantieri in quanto gli appalti nell'ambito dei quali il lavoratore ha prestato la propria opera devono ritenersi certamente cessati con la consegna della nave n. 6149 il 16/6/2008;
- tuttavia il ricorrente ha agito anche ai sensi dell'art. 1676 c.c. in virtù di tale disposizione coloro che alle dipendenze dell'appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire << quanto è loro dovuto >> << fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda >>;
- orbene è pur vero che non vi è prova che rock vantasse nei confronti di fincantieri un credito alla data della notifica del decreto ingiuntivo, tuttavia il contratto normativo invocato da Fincantieri prevede all'art. 19 punto 5 che a garanzia degli obblighi di garanzia assunti da ROCK nei confronti di Fincantieri relativi al corretto pagamento di retribuzioni e contributi il fornitore all'atto della restituzione a Fincantieri della

copia dell'ordinativo debitamente sottoscritta per accettazione – ciò che costituisce conclusione del singolo contratto di appalto ex art. 2.2 – debba rilasciare una fidelizzazione emessa da primario Istituto bancario di gradimento di Fincantieri favorevole a Fincantieri per un importo pari al 20% dell'ammontare dell'ordinativo e ove non sia contestualmente consegnata tale fidelizzazione la restituzione dell'ordinativo non comporterà conclusione del contratto;

- poiché Fincantieri non ha né provato né allegato di aver liberato il fideiussore o che tale obbligazione si sia comunque estinta vi è da ritenere che la stessa sia vigente e che pertanto nei limiti del 20% degli appalti quantomeno del febbraio 2007 Fincantieri sia garantita per quanto dovrà pagare ai dipendenti di ROCK;
- infine, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziata o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (vd. Cass. SSUU 13533 del 30/10/2001), pertanto una volta provato da parte del ricorrente il rapporto di lavoro, la prestazione di attività lavorativa nell'unico appalto sopra descritto, grava su Fincantieri – debitore in solidi + l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione retributiva, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
- deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 140/2012.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna Fincantieri S.p.A. alla rifusione delle spese di lite della fase di opposizione in favore dell'apposto che liquida in euro 1100,00 (300 + 150 + 300 + 350) oltre IVA e CPA come dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore che si dichiarano anticipati.

Venezia, udienza del 12/6/2013

IL Giudice
dott. ssa Chiara Poppetta Calzavara

**TRIBUNALE CREDITARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO**

Venezia, il 12 GIU 2013

CANCELLIERE

